

LA SILEA SULLO IONIO  
setteTerre



**COMUNE DI BOCCHIGLIERO**  
PROVINCIA DI COSENZA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 19 DEL 30/09/2012**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012

L'anno **duemiladodici**, il giorno **trenta**, del mese di **settembre**, alle ore **18,00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria**, ed in **1°** convocazione con l'intervento dei Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTI
DE VINCENTI LUIGI	SI
PUGLIESI ANNA	SI
IACOVINO FERDINANDO	SI
VALENTE VITTORIA	SI
GRECO NICOLA	SI
FAZIO FRANCESCO	SI
LEROSE FORTUNATO GIUSEPPE	SI
BOSSIO GIUSEPPE	SI
SICILIA ASSUNTA	NO
SANTORO GIUSEPPE GIOVANNI	SI
CARDONE FRANCESCO COSIMO	SI
GRECO GIUSEPPE	SI
CALIGIURI MARIA JOSE'	SI

Consiglieri Presenti N. **12**

Consiglieri Assenti N. **1**

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il **SEGRETARIO COMUNALE F.F. DR. DE RASIS ERNESTO**.

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il **Dr. DE VINCENTI LUIGI**, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

**IL PRESIDENTE**

Relaziona sul presente punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere **CALIGIURI Maria José** presenta al Consiglio una proposta (che si allega al presente atto) che legge e che rispetto alle determinazioni della maggioranza prevede le seguenti modifiche:

- di applicare l'aliquota del 0,4% anche per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- di applicare una aliquota di base ridotta dello 0,3% per l'unità immobiliare data in uso gratuito a parenti ed affini, entro il terzo grado e che la utilizzano come abitazione principale;
- di applicare un'aliquota di base ridotta dello 0,3% per le unità immobili adibite ad esercizi commerciali ed artigianali;

Riprende la parola il Sindaco che sul primo punto proposto dal Consigliere Caligiuri dichiara che la proposta dell'aliquota dello 0,4 % a favore degli anziani ricoverati nelle case di cura e/o di riposo è prevista nel Regolamento Imu del Comune di Bocchigliero, mentre per le agevolazioni a favore degli immobili dati ad uso gratuito a favore dei parenti o affini, occorre la registrazione del Contratto di Comodato all'Agenzia delle Entrate con aggravio di costo per i beneficiari che rende non conveniente l'operazione di riduzione delle aliquote. Per quanto riguarda in generale le altre riduzioni delle aliquote proposte dal Consigliere, il Sindaco prosegue dicendo che per quest'anno ci otteniamo alle aliquote di base proposte dal Governo per non rischiare mancati introiti (dal momento che la metà dell'incassato su questi immobili va appunto allo Stato in ogni caso). Per successive manovre su queste aliquote Imu si vedrà nel prossimo esercizio finanziario. In ogni caso la suddetta proposta verrà posta ai voti;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente ed i vari interventi;

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** l'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201 ai sensi del quale compete al Consiglio Comunale la deliberazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006** il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

**RILEVATO** che, ai sensi del decreto-legge del 02.03.2012, convertito dalla legge n° 44 del 6.04.2012, entro il 30.09.2012 il Comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla determinazione del tributo, n. 16 del 02.03.2012, convertito dalla legge n. 44 del 26.04.2012

**CONSIDERATO** che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**PRESO ATTO** che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

**VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8** - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportate :**

- 1) **ALiquota di base 0,76 per cento**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALiquota abitazione principale 0,4 per cento**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché

**dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

**VISTO** l'art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che :

**comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*

- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

**comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :

- *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*

**comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

**VISTO** il D.L.vo n° 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il parere sulla regolarità tecnica-amministrativa e contabile espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n° 267/2000;

**CON VOTI** n° 4 (quattro) a favore (la minoranza) e n° 8 (otto) contrari espressi in forma palese viene rigettata la proposta del Consigliere CALIGIURI.

**CON VOTI** n° 4 (quattro) contrari (la minoranza) e n° 8 (otto) a favore espressi in forma palese,

**DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

*Aliquota IMU del 0,4%:*

- a) per le abitazioni principali:

- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;

- b) per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

*Aliquota IMU del 0,38%:*

- nel caso di immobili ad uso abitativo che risultano locati nell'ambito del progetto S.T.I.L.E

*Aliquota IMU del 0,76:*

- per tutti gli altri immobili

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;**

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento che verrà approvato successivamente;

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

7) Di inviare la presente delibera all'Ufficio Tributi, all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di propria competenza e di provvedere alle pubblicazioni di legge.

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.  
F.to Dr. DE RASIS Ernesto

IL PRESIDENTE  
F.to Dr. DE VINCENTI Luigi

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Dott. PUGLIESI Anna



Per copia conforme  
IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.  
(Dr. Ernesto DE RASIS)

La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio Comunale on line ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Bocchigliero, li 04-10-2012

Il responsabile della pubblicazione  
Giuseppe Donnici